Allegato al D.R. n. 390 del 02.03.2012

Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara

Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, i criteri, le modalità e le procedure con le quali l'Università "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara - d'ora in avanti denominata "Università" - può conferire incarichi di insegnamento o di didattica integrativa, per far fronte alle esigenze didattiche in tutti i corsi di studio attivati, nell'ambito delle disponibilità di bilancio a tal fine destinate.

Art. 2
Programmazione didattica e modalità di copertura degli insegnamenti

1. Le strutture competenti, in sede di programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, una volta completata l'attribuzione dei compiti didattici ai professori di I e II fascia e ai ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6 della L. 240/2010 e secondo le specifiche modalità previste dai regolamenti di ateneo e dalle delibere degli organi accademici, evidenziano con delibera motivata l'eventuale necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità cui affidare incarichi di insegnamento e attività didattiche - anche integrative - non ancora attribuite, fatto salvo il rispetto dei vincoli di bilancio. Il piano delle coperture degli insegnamenti da bandire deve essere inviato preventivamente all'Amministrazione Centrale, con un congruo anticipo rispetto all'approvazione dell'offerta formativa, per le verifiche necessarie relative alla copertura economica e al rispetto dei vincoli normativi sul numero di insegnamenti affidabili a livello di Ateneo ai sensi della L. 240/2010 e dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17.
2. Le modalità di copertura dei suddetti insegnamenti e attività sono le seguenti:
   a) conferimento diretto di attività di insegnamento ai soggetti di cui al successivo Art. 4 (ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della L. 240/2010);
   b) procedure di valutazione comparativa di cui al successivo Art. 5 per le attività di insegnamento e le attività di didattica integrativa (ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della L. 240/2010);
   c) conferimento diretto per i soggetti di cui al successivo Art. 6 di attività di insegnamento (ai sensi del comma 3 dell'art. 23 della L. 240/2010).
3. L'attribuzione degli incarichi di cui al presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 3
Soggetti destinatari

1. Possono essere destinatari degli incarichi di insegnamento e delle attività didattiche di cui all'Art. 2 le seguenti tipologie di soggetti:
   a) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
   b) il personale docente e ricercatore in servizio presso l'Università, nonché soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, che non rientrano nella tipologia precedente, purché in possesso di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento e, preferibilmente, di titolo di formazione specialistica post laurea nella materia oggetto d'insegnamento.

Nel caso di attività di insegnamento da affidare a esperti e liberi professionisti, nell'ambito di corsi di studio altamente professionalizzanti i requisiti di cui al precedente capoverso possono essere sostituiti dall'esercizio delle relative mansioni o professioni per non meno di tre anni.
Per quanto concerne le professioni sanitarie, le attività di cui al presente regolamento possono essere conferite a dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, purché in possesso del diploma di laurea di durata triennale o di titolo equipollente.
Gli incarichi a professori o ricercatori di altre università ovvero a dipendenti di pubbliche amministrazioni, possono essere attribuiti previa acquisizione del nulla osta da parte dell'ateneo o dell'amministrazione dell'ente di appartenenza;
c) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

Art. 4
Affidamento diretto di incarichi a esperti di alta qualificazione

1. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti a titolo gratuito o oneroso esclusivamente ai soggetti di cui alla lettera a), comma 1 dell'Art. 3. I contratti relativi agli incarichi di cui al presente articolo sono stipulati dal Rettore su proposta della struttura didattica competente, sentito il parere del Senato Accademico e previa verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale da parte del Nucleo di Valutazione. Gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.
2. Gli incarichi a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non posso superare, per ciascun anno accademico, il limite del 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Università.
3. Gli incarichi a titolo oneroso possono essere attribuiti direttamente ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Il compenso da attribuire agli incarichi di
cui al presente articolo è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione nel limite delle disponibilità stanziate a bilancio.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti, sulla base di apposite convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di Ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993.
5. Gli incarichi di cui al comma 4 possono altresì essere conferiti, purché senza oneri per l'Università, anche sulla base di convenzioni con istituzioni di Ricerca diverse da quelle di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993 o con enti privati.

Art. 5
Attribuzione di incarichi di insegnamento e didattica integrativa tramite procedure di valutazione comparativa

1. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore in servizio presso l'Università, è possibile ricorrere agli incarichi di cui al presente articolo, solo nel caso che, in sede di programmazione didattica annuale, le strutture competenti all'organizzazione della didattica ne individuino motivata necessità.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti esclusivamente ai soggetti di cui alla lettera b), comma 1 dell'Art. 3.
3. Al fine di accertare l'idonea qualificazione professionale e scientifica dei candidati rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico didattico che si intende conferire, la struttura competente all'organizzazione della didattica indice una apposita selezione, il cui bando deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell'insegnamento o dell'attività didattica integrativa, la tipologia di attività da svolgere ad esso/a collegate e il numero di CFU e di ore da dedicare alla didattica frontale;
b) l'anno accademico di riferimento;
c) la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
d) l'ammontare del compenso (nei limiti di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n° 313);
e) le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza;
f) i criteri e le modalità in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati;
g) le ulteriori caratteristiche e requisiti per la partecipazione alla selezione, fatti salvi i requisiti di legge.

4. Il bando e i risultati delle selezioni saranno pubblicati sul sito web di Ateneo. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a quindici giorni che, per motivate ed eccezionali esigenze collegate alla necessità didattiche, potranno essere ridotti fino a dieci. Entro il termine stabilito dal bando, gli interessati devono far pervenire alla struttura che ha bandito la selezione la domanda, completa della documentazione richiesta, secondo la procedura prevista dal bando. I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.

5. Le domande, debitamente documentate, sono valutate dai consigli delle strutture che hanno provveduto a bandire la selezione o da commissioni, appositamente nominate dai consigli medesimi e costituite da almeno tre docenti di ruolo, sulla base dei seguenti criteri:
a) esame della produzione scientifica;
b) valutazione di pregresse esperienze didattiche;
c) valutazione dei titoli di formazione post-laurea, di soggiorni di studio in Italia o all'estero, di tirocini, di borse di studio o di ricerca, di iscrizione ad albi professionali e di durata dell'attività professionale o di servizio;
d) valutazione di eventuale colloquio.

6. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L.240/2010 costituisce, a
parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico. I predetti criteri devono essere utilizzati anche in caso di candidatura unica al fine di verificare l'idoneità della candidatura stessa.

7. La graduatoria di merito viene approvata, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di selezione, dal Consiglio della struttura che ha bandito la selezione ed è pubblicata all'albo della struttura didattica interessata nonché nell'apposita sezione del portale web di Ateneo. Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria o di risoluzione del contratto, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo secondo l'ordine di graduatoria. La graduatoria è valida unicamente per l'anno accademico di riferimento.

8. Gli incarichi vengono conferiti mediante contratto di diritto privato di lavoro autonomo, stipulato dal Rettore.

Art. 6
Attribuzione di insegnamenti per chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione e ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 3 della L. 240/2010, l'Università può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, o utilizzando fondi donati ad hoc da soggetti privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a

docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. L'attribuzione dell'incarico, su proposta del Rettore, è deliberata, previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì il trattamento economico sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
3. Il curriculum dei candidati ai contratti di cui al presente articolo deve essere adeguatamente pubblicizzato nel sito internet dell'Università.

Art. 7
Regime delle incompatibilità

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti:
   a) a coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore afferente alla struttura che attribuisce il contratto;
   b) ai soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
   c) agli iscritti ai corsi di cui all'art. 1 della legge 30.11.1989, n. 398 (dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara e di altri Atenei nonché titolari di borse di studio per attività di ricerca post laurea conferite dall'Università "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara o da altri Atenei);
   d) a studenti attivi presso la struttura didattica che emette il bando.
2. Nei confronti dei dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, l'Ateneo potrà procedere alla stipula del contratto o all'affidamento dell'incarico previo rilascio da parte dell'Amministrazione di appartenenza di apposito nulla osta ai sensi della normativa vigente.
3. I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Ateneo.

Art. 8
Diritti e doveri dei soggetti incaricati

1. Nell'ambito della programmazione didattica, stabilita dalla struttura competente, i titolari di insegnamento svolgono le attività formative previste dal corso, compresa la partecipazione a tutte le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell'anno accademico di riferimento. Possono far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella struttura
didattica competente e nell'anno accademico di riferimento. Possono seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università. Possono infine svolgere ogni altra attività prevista dall'incarico.
2. I titolari di incarichi di insegnamento sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi accademici, ove questo sia stabilito dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In ogni caso non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici di cui fanno parte quando vengano trattate
questioni relative all'attribuzione dei posti di ruolo, di affidamenti, nonché alla stipula dei contratti d'insegnamento previsti dal presente regolamento. Sono inoltre tenuti a partecipare alle riunioni interne stabilite dalle strutture universitarie competenti. Gli stessi si impegnano inoltre a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato e le altre attività connesse. Sono inoltre tenuti al rispetto degli altri obblighi previsti per i docenti di ruolo dai Regolamenti di Ateneo, ove applicabili, e al rispetto del Codice Etico dell'Università.

Art. 9
Durata e rinnovo

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta, su richiesta della struttura didattica competente, che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.

Art 10
Risoluzione del rapporto

1. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
   a) ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati;
   b) violazione del regime delle incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. Nei casi di gravi inadempienze o nei casi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, l’incarico può essere risolto con decreto del Rettore su richiesta circostanziata della struttura didattica competente.

Art. 11
Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia e, se compatibili, le disposizioni regolamentari interne.
Agli incarichi in essere al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento si applicano le norme previste dai previgenti regolamenti in materia.

Art. 12
Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la disciplina dei Professori a contratto" vigente.